

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5097 R	11 aprile 2001	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici
sull'iniziativa parlamentare 31 gennaio 2000 presentata nella forma elaborata dalla Commissione speciale Costituzione e diritti politici per la modifica di alcune disposizioni della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato
(v. messaggio 21 marzo 2001)**

Le modifiche legislative qui proposte hanno quale scopo di adeguare dal profilo formale alcune disposizioni della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984.

Si tratta in particolare di togliere dalla predetta legge ogni riferimento al giuramento o alla promessa solenne - sostituendoli con la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alla legge - e di inserire i rinvii alla legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998.

Vi invitiamo pertanto a voler approvare le modifiche come al disegno allegato.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Filippo Gianoni, relatore
Albisetti - Bergonzoli S. - Bertoli -
Bonoli - Buzzi - Canonica G. -
Ghisletta D. - Jelmini - Menghetti -
Merlini - Morisoli - Pantani

Disegno di

LEGGE

sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 21 marzo 2001 no. 5097 del Consiglio di Stato
- visto il rapporto 11 aprile 2001 no. 5097 R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici;

d e c r e t a :

I.

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984 è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2

²Dopo l'assegnazione di uno scrutatore per ogni lista, i seggi rimanenti sono poi ripartiti secondo il sistema stabilito dall'art. 72 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998.

Art. 10 cpv. 1

¹Dopo la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi e costituitisi i gruppi parlamentari, il Gran Consiglio:
(...)

Art. 22 cpv. 1

¹I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dall'art. 72 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998, ritenuto che ogni gruppo parlamentare ha diritto ad almeno un rappresentante in ogni Commissione.

Art. 24

Il subentrante, convocato, è invitato dal Presidente, all'inizio della seduta, a dichiarare fedeltà alla Costituzione e alle leggi secondo l'art. 9.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.